

I.p. 4 marzo 2008, n. 1

***PIANO REGOLATORE GENERALE:
CONTENUTI E PROCEDURE***

I 3 LIVELLI DELLA RIFORMA URBANISTICA

- 1) Piano urbanistico provinciale (PUP) evolve da strumento di regolazione dell'uso del suolo a quadro di riferimento per la pianificazione e la programmazione delle politiche di sviluppo territoriale, secondo le competenze assegnate ai territori dalla legge di riforma istituzionale; disciplina:**
 - 1) sicurezza idrogeologica e invarianti**
 - 2) quadro di riferimento e di indirizzo per la pianificazione territoriale**
- 2) Piano territoriale della comunità (PTC) rafforza la responsabilità delle comunità locali (avvicinare la decisione al livello responsabile più vicino al cittadino, favorire l'affermazione degli attori locali), sposta specifiche decisioni al livello territoriale più efficace rispetto alla problematica (es. reti ambientali e infrastrutturali) e alla qualità degli effetti (es. servizi); disciplina:**
 - 1) paesaggio**
 - 2) programmazione urbanistica delle funzioni sovralocali secondo gli obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio**
 - 3) modifica e aggiornamento del PUP (=flessibilità) sulla base di dati omogenei (SIAT-IET) e valutazione strategica (autovalutazione)**
- 3) Piano regolatore generale (PRG) disciplina d'uso del suolo nel quadro del PTC**

PIANO STRALCIO DELLA COMUNITA'

l.p. n. 1/2008, articolo 25bis:

1. Il piano territoriale della comunità può essere adottato e approvato anche per **stralci tematici**, corrispondenti ad uno o più dei contenuti previsti dall'articolo 21.

(...)

4. Per gli ambiti tematici trattati dal piano territoriale della comunità e dai relativi piani stralcio, **i comuni adeguano il piano regolatore generale secondo quanto previsto dal piano territoriale o dal relativo piano stralcio**, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dal capo VI di questo titolo.

5. Se nel territorio della comunità sono stati approvati esclusivamente piani stralcio del piano territoriale, **al di fuori degli ambiti tematici considerati dai medesimi piani stralcio i comuni possono solamente adottare varianti ai piani regolatori generali secondo quanto stabilito dall'articolo 148**. In tal caso il comune acquisisce e trasmette alla Provincia anche il parere della CPC, se costituita. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 6 octies, lettera c)

APPROVAZIONE DEL PRG

l.p. n. 1/2008, articolo 31:

- il comune elabora il PRG sulla base dei dati SIATe attraverso confronti istruttori con le strutture provinciali competenti in materia di pericolosità e di mobilità – il PRG è corredato dal documento di rendicontazione
- il piano adottato è depositato per 90 gg e contestualmente trasmesso alla **CPC** che deve valutarne la coerenza con il PTC (**la CPC si esprime entro 90 gg** – decorso tale termine il comune può comunque procedere)
- se l'accoglimento di osservazioni comporta il rideposito del PRG la **CPC** si esprime sulle parti innovative e non sulle modifiche che accolgono osservazioni della **CPC**
- il PRG è approvato dalla GP entro 30 gg
- il PRG è approvato dalla GP entro 90 gg se:
 - la **CPC** ha evidenziato elementi di incoerenza rispetto al PTC, l'approvazione è preceduta dall'acquisizione del **parere del Servizio Urbanistica PAT**
 - se il comune presenta osservazioni sulle previsioni concernenti l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico

PTC DEL COMUNE DI TRENTO E DEI COMUNI DEL TERRITORIO

articolo 146, l.p. n. 1/2008: disposizioni per il Territorio

- ***comma 1*** - Nel caso del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.p. n. 3/2006, la convenzione prevista dal medesimo articolo disciplina le modalità di svolgimento della conferenza e delle fasi di confronto e di consultazione prodromiche alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma previsto nell'articolo 22 della legge urbanistica. La convenzione individua inoltre i temi e gli argomenti fondamentali che sono da considerare nell'accordo-quadro di programma in ragione delle interazioni e degli aspetti di reciproco interesse tra i medesimi comuni.
- ***comma 2*** - In esito alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma
 - il Comune di Trento forma e adotta il PTC con efficacia limitata al proprio territorio e successivamente adegua il proprio piano regolatore generale
 - Gli altri comuni (Aldeno, Cimone, Garniga Terme) compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.p. n. 3/2006 attuano i contenuti dell'accordo-quadro di programma direttamente mediante adeguamento dei rispettivi piani regolatori generali.
- ***commi 3-4*** – la CEC del Comune di Trento assume per il Territorio valenza di CPC per tutti i comuni del Territorio medesimo se previsto dalla convenzione

PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA' E PRG DI ROVERETO

art. 146bis, l.p. n. 1/2008: disposizioni particolari per la comunità della Vallagarina

i contenuti del PTC relativi a dimensionamento e localizzazione delle attrezzature e dei servizi sovralocali (lett. i), specificazione dei criteri di programmazione urbanistica in materia commerciale (lett. j), delimitazione e eventuale nuova localizzazione delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale (lett. k) sono disciplinate dal PRG del Comune di Rovereto, con riguardo al proprio territorio, sulla base di specifici indirizzi e criteri contenuti nell'accordo-quadro di programma; sempre l'accordo può demandare al Comune di Rovereto ulteriori contenuti del PTC

la CPC valuta il PRG del Comune di Rovereto assicurando anche la coerenza tra il piano e i contenuti dell'accordo-quadro di programma

la CEC del Comune di Rovereto assume per il territorio del medesimo comune le funzioni della CPC per quanto attiene le autorizzazioni per gli interventi soggetti a tutela del paesaggio e e i pareri obbligatori sulla qualità architettonica

APPROVAZIONE DELLE VARIANTI AI PRG

l.p. n. 1/2008, articolo 33, comma 2:

2. Per le **varianti** al piano regolatore generale si applicano le disposizioni per la formazione del piano con la **riduzione a metà dei termini** previsti dall'articolo 31, fermo restando che **non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale**, salvi i casi di motivata urgenza, le varianti per opere pubbliche, quelle previste dall'articolo 55, comma 4, e altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione e gli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento.

d.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/leg., articolo 6

5. Nella deliberazione di adozione delle varianti ai piani regolatori generali sono espressamente indicate le varianti già adottate e le motivazioni circa l'esistenza di una delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che escludono il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge urbanistica provinciale

VARIANTI NON SOSTANZIALI

d.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/leg., articolo 6

1. le varianti urgenti, le varianti non sostanziali e le varianti di adeguamento ad obblighi derivanti dal vigente ordinamento non sono computabili ai fini del rispetto del numero massimo di tre varianti in un biennio e adottabili nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale.
2. Si considerano urgenti le varianti conseguenti alle sentenze di annullamento di provvedimenti aventi ad oggetto specifiche previsioni urbanistiche nonché le varianti richieste per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed indifferibile, adeguatamente motivate, per la tutela di rilevanti interessi pubblici.
3. Si considerano **varianti non sostanziali** quelle conseguenti all'approvazione dei piani attuativi che, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della legge urbanistica provinciale, richiedono delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale per una più razionale programmazione degli interventi.

VARIANTI DI ADEGUAMENTO

d.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/leg., articolo 6

4. Si considerano varianti di adeguamento ad obblighi derivanti dal vigente ordinamento:

- a) le varianti recanti la nuova disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 8 della legge urbanistica provinciale, delle aree interessate dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 52 della legge urbanistica provinciale, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo;
- b) le varianti in materia di residenza ordinaria e alloggi per il tempo libero e vacanze, previste dall'articolo 57 della legge urbanistica provinciale;
- c) le varianti richieste per l'attuazione dei patti territoriali, ai sensi dell'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;
- d) le altre varianti di adeguamento obbligatorio previste da disposizioni di legge, di regolamento o da provvedimenti amministrativi generali della Giunta provinciale.

CONTENUTI DEL PRG

l.p. n. 1/2008, articolo 29, comma 2

Il piano regolatore generale, in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità, assicura le condizioni e i presupposti operativi per l'attuazione del programma strategico di sviluppo sostenibile delineato dal piano territoriale della comunità. In particolare **il piano regolatore generale assume efficacia conformativa con riguardo alle previsioni e alle destinazioni urbanistiche riservate al piano urbanistico provinciale, al piano territoriale della comunità** e ad altri livelli di pianificazione, fatte salve le integrazioni, le specificazioni e la disciplina espressamente attribuita al piano regolatore generale dai predetti strumenti di pianificazione o dalla legislazione di settore, e fatti salvi gli effetti conformativi demandati dalla legislazione vigente ad altri livelli di pianificazione.

CONTENUTI DEL PRG

l.p. n. 1/2008, articolo 29, comma 3


- a) l'individuazione delle funzioni ammesse nelle diverse aree del territorio comunale e la disciplina per l'organizzazione e la trasformazione del territorio;
- b) la **precisazione dei perimetri delle aree di tutela ambientale** individuate dal PUP, nei limiti previsti dal PUP;
- c) la precisazione delle **unità minime d'intervento**, degli **indici edilizi** e in generale delle regole per la trasformazione o conservazione delle aree urbanizzate e da urbanizzare;
- d) la determinazione del **dimensionamento residenziale**, nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti ai sensi del PUP, eventualmente specificati dal PTC, e delle disposizioni in materia di residenza contenute negli articoli 56 e 57;
- e) la definizione delle singole **categorie d'intervento per gli edifici soggetti alla tutela degli insediamenti storici**, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 60 e della disciplina integrativa eventualmente stabilita dal PTC;
- f) la fissazione delle regole per il razionale **utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente**, secondo gli indirizzi e criteri previsti dall'articolo 61;

CONTENUTI DEL PRG

l.p. n. 1/2008, articolo 29, comma 3

- h) l'evidenziazione delle **reti ecologiche e ambientali**;
- i) la rappresentazione del **sistema insediativo e delle reti infrastrutturali**;
- j) la **precisazione e la modificazione non sostanziale delle aree sciabili**, nei limiti consentiti dal piano urbanistico provinciale;
- k) l'indicazione delle **fasce di rispetto stradali e cimiteriali**, nel rispetto delle norme in materia;
- l) l'individuazione delle **aree soggette a piano attuativo** e le eventuali priorità per la loro approvazione;
- m) l'eventuale individuazione di **beni d'uso civico** che richiedono un mutamento della destinazione d'uso, ai fini della verifica di compatibilità di tale mutamento prevista dalle disposizioni provinciali in materia di usi civici;

PRECISAZIONE CONTENUTI DEL PUP E DEL PTC




Articolo 11, comma 4, norme del PUP:

4. I piani regolatori generali possono precisare i perimetri delle aree di tutela ambientale attenendosi ai seguenti criteri di delimitazione:

- a) uso di limiti fisici evidenti, come viabilità, corsi d'acqua, orografia, cambi di coltura, limite delle aree boscate, e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
- b) in mancanza di limiti fisici evidenti, definizione di limiti prefissati, come fasce di grandezza uniforme o curve di livello;
- c) in mancanza dei limiti di cui alle lettere a) e b), uso di limiti amministrativi o catastali.

ABITATO DI BLEGGIO SUPERIORE - RIFERIMENTRAZIONE DELLE AREE A TUTELA DEL PUP



Legenda

Nuovo perimetro di tutela fissato dal Piano territoriale della Comunità di Valle




Abitato soggetto a tutela ambientale del PUP



Tutela ambientale del PUP



PRECISAZIONE CONTENUTI DEL PUP E DEL PTC



Articolo 22, norme del PUP:

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 1600 metri slm. Per gli altri laghi l'estensione delle aree di protezione è determinata in cento metri dalla linea di massimo invaso, misurati sul profilo naturale del terreno


Articoli 25, 26, 27, norme del PUP:

I siti e le zone della rete Natura 2000 sono riportati nel PUP secondo l'individuazione dei provvedimenti di vincolo

I perimetri delle aree a parco naturale sono individuati dal PUP nella tavola delle reti ecologiche e ambientali. I piani dei parchi possono precisare i rispettivi perimetri. Con deliberazione della Giunta provinciale è disposto l'aggiornamento del PUP in relazione all'ampliamento dei perimetri dei parchi naturali in conformità alle norme in materia.

Per l'esatta individuazione delle riserve naturali provinciali si fa riferimento ai provvedimenti di vincolo. L'individuazione delle riserve spetta al PRG


PRECISAZIONE CONTENUTI DEL PUP E DEL PTC



articolo 38, comma 3 delle norme del PUP:

3. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole di pregio con riferimento alla situazione specifica del loro territorio, sulla base delle caratterizzazioni di cui al comma 2, in relazione all'orientamento produttivo prevalente, e delle indicazioni della carta del paesaggio.



PRECISAZIONE CONTENUTI DEL PUP E DEL PTC



articolo 23, comma 3 delle norme del PUP:

2. I **piani territoriali delle comunità** delimitano le aree di protezione fluviale, tenuto conto delle complessive esigenze di assetto territoriale, e ne dettano la disciplina d'uso secondo principi di sicurezza idraulica, continuità e funzionalità ecosistemica, qualità e fruibilità ambientale, tenuto conto dei criteri previsti dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.
3. I **piani regolatori generali** possono specificare ulteriormente le prescrizioni da osservare per la conservazione e valorizzazione ambientale delle aree poste lungo i principali corsi d'acqua.

MODIFICA DEL PUP



articolo 38, comma 6 norme del PUP:



La riduzione delle aree agricole di pregio è ammessa in via eccezionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dai commi 7, 8 e 10 dell'articolo 37 e del comma 7 di questo articolo, nei seguenti modi:

b) con previsione dei piani regolatori generali per la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) opere, attrezzature e servizi pubblici di livello locale;
- 2) ampliamento di aree produttive d'interesse locale;
- 3) individuazione di nuove aree a destinazione residenziale pubblica o agevolata;

c) opere e interventi di cui al comma 10 dell'articolo 37.

MODIFICA DEL PUP



articolo 38, comma 7 norme del PUP:


7. La riduzione delle aree agricole di pregio è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le verifiche effettuate con l'autovalutazione del piano regolatore generale sono condotte tenendo conto in particolare:

- 1) delle caratterizzazioni di cui al comma 2;
- 2) della necessità di verificare in via preventiva la possibilità di utilizzare aree con destinazione diversa, comprese le aree agricole non di pregio, quelle intercluse o prossime alle aree destinate a insediamento;
- 3) del grado di effettivo utilizzo delle aree già destinate a insediamento;
- 4) del rapporto esistente nel territorio dei comuni interessati fra aree destinate all'agricoltura e aree destinate a insediamento;

b) deve essere prevista la compensazione del suolo trasformato con altre aree con destinazione diversa da quella agricola da destinare a fini agricoli, aventi superficie non inferiore all'80% dell'area agricola destinata a insediamento, comprese aree a bosco che possono formare oggetto di cambio culturale, ai sensi degli strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste, con esclusione delle aree boscate di pregio costituenti invarianti ai sensi dell'articolo 8.

COMPETENZE DEL PRG nel quadro del PUP




articolo 33, comma 10 norme del PUP:

10. I piani regolatori generali possono individuare aree produttive di livello locale, con carattere anche multifunzionale, attenendosi ai criteri e principi stabiliti da questo articolo.

11. Nell'ambito delle aree produttive di livello locale possono essere riservate specifiche zone per le seguenti attività:

- a) lavorazione e trasformazione di prodotti minerali, qualora non siano collocabili nelle aree estrattive ai sensi della disciplina provinciale in materia di cave e purché la localizzazione e le modalità di gestione dell'attività siano compatibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico e con le altre attività ammesse nell'area produttiva;
- b) allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale;
- c) impianti e depositi per l'autotrasporto;
- d) commercio all'ingrosso.

COMPETENZE DEL PRG nel quadro del PUP




Articolo 33, comma 6 delle norme del PUP:

6. La disciplina urbanistica delle aree è definita dai piani regolatori generali, in coerenza con i PTC, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica devono essere funzionali allo svolgimento delle attività produttive;
- b) nell'ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale;
- c) nell'ambito delle aree produttive possono essere individuate apposite **zone per servizi e impianti d'interesse collettivo** e servizi alle attività produttive, per la logistica finalizzata all'interscambio di beni e servizi, per la vendita di autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di questa ultima attività;
- d) particolari cautele sono da osservare in occasione degli interventi insediativi per garantire specifiche esigenze sotto il profilo della tutela ambientale e idrogeologica del suolo e del sottosuolo;
- e) all'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa può essere ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi

COMPETENZE DEL PRG nel quadro del PUP



articolo 35, comma 5 norme del PUP:

5. Previa autovalutazione, i piani regolatori generali e i piani dei parchi possono modificare i perimetri delle aree sciabili, in funzione del completamento e dell'ottimizzazione del sistema piste - impianti a livello locale, anche sulla base di eventuali accordi con le amministrazioni interessate.

Inoltre possono prevedere gli impianti, le piste e le infrastrutture di cui al comma 9.

AGGIORNAMENTO DEL PUP

1) approfondimenti e aggiornamenti progressivi

- interpretazione e approfondimento dell'Inquadramento strutturale e della Carta del paesaggio
- aggiornamenti previsti dalle norme PUP
- disciplina *“in progress”* della pericolosità idrogeologica

2) rapporto tra PUP e programmazione di settore

- approfondimento del Sistema insediativo e Reti infrastrutturali del PUP attraverso Piani provinciali di settore (Piano provinciale della mobilità, Piani forestali e montani, Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali)

3) responsabilizzazione delle comunità locali

- modifiche adottate dai piani territoriali delle Comunità e dai PRG previa autovalutazione

ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

l.p. n. 1/2008, articolo 30

1. I comuni possono concludere accordi con soggetti privati per recepire nel piano regolatore generale proposte di **progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico**. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di previsioni del piano, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. L'accordo costituisce **parte integrante dello strumento di pianificazione** cui accede ed è **soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione**. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

P.R. 2 area “ex Ille” – PRG adottato


- stipula accordo pubblico-privato ex art. 30 l.p. 1/2008
- superficie 20.240 mq
- suddivisione orientativa in funzioni nel rispetto delle superfici e volumetrie assegnate:
 - commerciale al dettaglio (5.800 mq di cui 1.500 mq sono destinati a GSV - p.ed. 688; 16.500 mc)
 - Residenziale (4.300 mq – 6.000 mc di cui 3.150 mc = 9 alloggi per tempo libero e vacanze)
 - attrezzature (3.500 mqx2mc/mq)
 - parco urbano (3.840 mq)
- impegni del lottizzante
 - predisposizione PA
 - cessione aree con destinazione pubblica
 - realizzazione di un'opera pubblica
 - demolizione dei fabbricati a eccezione della p.ed. 688
 - bonifica ambientale
 - realizzazione degli innesti con tutte le strade
 - Realizzazione passerella pedonale sul f. Sarca



COERENZA CON NORME DI SETTORE

norme transitorie in materia commerciale (l.p. n. 17/2010):
Criteri di programmazione urbanistica commerciale d.G.P.
n. 1771 del 4.02.2011

- stipula accordo pubblico-privato ex art. 30 l.p. 1/2008
- previsione di piano attuativo
- compensazione con opere di rilevante interesse pubblico
- individuazione di GSV al fine della riqualificazione di strutture esistenti
- riduzione parcheggi pertinenziali)



PIANIFICAZIONE ATTUATIVA



articolo 42, comma 2, l.p. n. 1/2008

2. I piani di lottizzazione sono obbligatori quando sono espressamente previsti dal piano regolatore generale e nei seguenti casi:

a) quando si mira all'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione, alla creazione di una pluralità di edifici oppure di un rilevante insieme di unità a scopo abitativo o produttivo, anche se facenti parte di un unico edificio, compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di aree già edificate, e che **richieda l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o il loro adeguamento**;

b) quando la trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree di estensione superiore ai 5.000 metri quadrati è predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti edificabili, o atti equivalenti, e l'utilizzo comporta **l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria**

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

Articolo 10, d.P.P. 13 luglio 2010: Elementi dei piani attuativi

1. I piani attuativi, siano essi di iniziativa pubblica, di iniziativa privata o di iniziativa mista pubblico-privata, sono costituiti dalle seguenti rappresentazioni grafiche: (...)

c) rilievo planialtimetrico quotato dell'area interessata in scala adeguata. Qualora sia prevista la modifica della quota della superficie del terreno naturale, **la documentazione planialtimetrica deve essere estesa anche alle zone adiacenti al perimetro del piano attuativo**, al fine di motivare adeguatamente la necessità della predetta modifica in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti;

d) una o più planimetrie del progetto di piano in scala adeguata, con l'eventuale suddivisione in lotti e che rappresenti, nel rispetto delle prescrizioni del PRG e delle norme vigenti in materia, la larghezza delle vie e delle piazze ad uso sia pubblico che privato, gli spazi riservati al parcheggio, sia pubblico che privato, gli elementi di riferimento per la sistemazione degli spazi aperti, le distanze delle costruzioni dai cigli stradali, dai confini e tra i fabbricati, le altezze degli edifici e numero dei piani fuori terra;

e) rappresentazioni grafiche atte a definire l'articolazione spaziale delle costruzioni, gli elementi costruttivi di riferimento, le forme e la distribuzione dei fori, la pendenza delle falde, la tipologia del tetto, i materiali e i colori; (...)

3. I piani attuativi possono stabilire, all'interno del perimetro dell'area considerata, distanze tra gli edifici inferiori a quelle indicate nella deliberazione della Giunta provinciale attuativa dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale, purché contengano precise previsioni planivolumetriche.

4. I piani attuativi sono accompagnati da:

a) la relazione tecnico descrittiva riportante: (...)

3) l'analisi del rispetto degli standard urbanistici;(...)

5. I piani attuativi di iniziativa privata e di iniziativa pubblico-privata sono accompagnati da uno schema di convenzione che regoli i rapporti tra gli interessati e il comune. Per i piani attuativi che richiedono **l'esecuzione di opere di urbanizzazione** si fa riferimento allo schema di convenzione previsto all'articolo 11. (...)

PIANI ATTUATIVI con effetto di adozione di VARIANTE AL PRG

l.p. n. 1/2008, articolo 38, comma 5

5. Se il piano attuativo richiede delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale per una più razionale programmazione degli interventi la deliberazione del consiglio comunale che lo approva, nel caso di piani attuativi d'iniziativa privata e mista pubblico-privata, o che lo adotta, nel caso di piani attuativi d'iniziativa pubblica, **costituisce adozione di variante al piano regolatore generale**. In questo caso si applica la **procedura di approvazione delle varianti al piano regolatore generale**.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

l.p. n. 1/2008, articolo 61

1. I piani regolatori comunali e i regolamenti edilizi dei comuni, anche per consentire il riutilizzo a fini abitativi del patrimonio edilizio tradizionale, disciplinano le condizioni e le modalità da osservare nell'esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale destinato originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali.

2. Il piano regolatore generale e il regolamento edilizio, per i fini del comma 1 e nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al comma 3, prevedono:

- a) l'individuazione degli edifici tradizionali esistenti o da recuperare e delle relative pertinenze che richiedono interventi di manutenzione ambientale, tenuto conto delle indicazioni in materia di interventi ambientali e paesaggistici contenuti nel piano territoriale della comunità;
- b) la definizione, anche per aree omogenee, dei caratteri tipologici, degli elementi costruttivi, dei materiali, delle sistemazioni esterne, delle modalità da osservare nell'esecuzione dei lavori e di ogni altro elemento necessario per una corretta progettazione degli interventi;
- c) le specifiche condizioni, comprese quelle di carattere igienico-sanitario, indispensabili per consentire l'utilizzo abitativo, anche non permanente, degli edifici.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO





deliberazione Giunta provinciale n. 611/2002: Indirizzi e criteri per la disciplina del patrimonio edilizio montano

- schedatura dei manufatti al fine del recupero
- destinazione residenziale non permanente
- limitazione a nuove opere di infrastrutturazione
- deroga ai parametri igienico-sanitari
- superamento dei limiti del PUP per gli interventi nelle aree a bosco e a pascolo
- eventuale approvazione del PRG con valenza paesaggistica (l.p. n. 1/2008, articolo 32, comma 2)

VALENZA PAESAGGISTICA DEL PRG

l.p. n. 1/2008, articolo 32, comma 2:

2. Se in sede di approvazione del piano la Giunta provinciale riconosce che le **esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica di determinate zone sono interamente soddisfatte** in ragione dei vincoli e delle prescrizioni contenute nel piano, in queste zone, a partire dalla data di entrata in vigore del piano, **non è più richiesta l'autorizzazione paesaggistica**.



VAS - RENDICONTAZIONE

l.p. n. 1/2008, articolo 6

1. Il PUP, i PTC e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge urbanistica sono sottoposti a un processo di **autovalutazione** inserito nei relativi procedimenti di formazione. L'autovalutazione si configura come una metodologia di analisi e di valutazione in base alla quale il pianificatore integra le considerazioni ambientali e socioeconomiche all'atto dell'elaborazione e adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione.
2. I PRG e i piani dei parchi naturali provinciali sono elaborati sulla base di una **rendicontazione urbanistica** che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con l'autovalutazione dei piani previsti dal comma 1.
3. L'autovalutazione e la rendicontazione evidenziano gli **effetti finanziari** dei piani sul bilancio dell'amministrazione interessata, con particolare riguardo alle spese per la realizzazione d'interventi e infrastrutture pubblici o connesse a previsioni che comportano vincoli ablativi o di asservimento della proprietà, esplicitando la coerenza con le previsioni, anche pluriennali, degli strumenti di bilancio e di programmazione finanziaria.

RENDICONTAZIONE – VALUTAZIONE DI INCIDENZA

la direttiva 2001/42/CE stabilisce l'obbligo della VAS per i piani che “in considerazione dei possibili effetti sui siti, si”ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE”

l.p. n. 1/2008, art. 6, comma 5: “se ne ricorrono i presupposti l'autovalutazione e la rendicontazione comprendono la valutazione d'incidenza, volta a considerare, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004, gli effetti diretti e indiretti dei piani sugli habitat e sulle specie afferenti i siti e le zone individuati ai sensi delle disposizioni provinciali in materia”

d.P.P. 3.11.2008 n. 50-157/leg – parere del **Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale** sulla relazione di incidenza o sulla relazione allegata alla verifica preventiva

VERIFICHE PER L'ADOZIONE DEL PIANO

L.p. n. 1/2008, articolo 31, comma 1:

- **il comune elabora il piano anche avvalendosi dei dati del SIAT**
- **il comune elabora il piano organizzando appositi incontri istruttori con le strutture provinciali competenti per gli aspetti relativi alla **pericolosità** (Carta di sintesi geologica, PGUAP – a regime Carta di sintesi della pericolosità-, Carta delle risorse idriche) e alla **mobilità** (PUP, piano provinciale della mobilità)**
Servizio Bacini montani – pericolosità da esondazione
Servizio Geologico – pericolosità da crolli
Servizio Prevenzione rischi pericolosità valanghiva
Servizio Opere stradali e ferroviarie, Servizio Gestione strade
- **ruolo del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio al fine del coordinamento tra le comunità e le strutture provinciali (conferenze di servizi)**

DISCIPLINA DEL PERICOLO E DEL RISCHIO

- i contenuti della Carta di sintesi geologica e del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche prevalgono sulle previsioni vigenti e/o adottate degli strumenti urbanistici
- fino all'entrata in vigore della nuova Carta di sintesi della pericolosità, disciplinata dall'articolo 14 delle norme del PUP, si applicano le disposizioni della Carta di sintesi geologica prevista dall'articolo 2 delle norme della Variante 2000 al PUP (articolo 48, comma 1, delle norme del PUP)
- obbligo di corredare i PRG della valutazione preventiva del rischio idrogeologico ai sensi della dGP n. 1984/2006

VERIFICA PREVENTIVA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO




deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 con oggetto: “Metodologia per l’aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche”

(ultima modificazione con d.G.P. n. 1120 del 27 maggio 2011)

<i>Classi di uso del suolo</i>		<i>ABI</i>	<i>VIAPRI</i>	<i>FERR</i>	<i>CAM</i>	<i>PROD</i>	<i>RIC</i>	<i>DEP</i>	<i>SCI</i>	<i>VIASEC</i>	<i>AGRI</i>	<i>BOS</i>	<i>IMP</i>
<i>Classi di pericolo</i>	<i>PESI</i>	1	0,93	0,93	0,9	0,57	0,45	0,4	0,33	0,48	0,23	0,15	0,02
<i>Elevato</i>	1	1	0,93	0,93	0,90	0,57	0,45	0,4	0,33	0,48	0,23	0,15	0,02
<i>Medio</i>	0,8	0,8	0,74	0,74	0,72	0,46	0,36	0,32	0,26	0,38	0,18	0,12	0,01
<i>Basso</i>	0,4	0,4	0,37	0,37	0,36	0,23	0,18	0,16	0,13	0,19	0,09	0,06	0,01


Il range dei valori in relazione ai diversi livelli di rischio con le relative colorazioni è il seguente.

CLASSE DI RISCHIO	RANGE		DESCRIZIONE
R0	>= 0	<=0,1	Rischio trascurabile
R1	> 0,1	<=0,2	Rischio moderato
R2	> 0,2	<=0,5	Rischio medio
R3	> 0,5	<=0,9	Rischio elevato
R4	> 0,9	<=1	Rischio molto elevato




CARTA DELLE RISORSE IDRICHE

- d.G.P. n. 2248 del 5 settembre 2008 (entrata in vigore il 17 settembre 2008)
- coerenza con il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e con le norme di settore
- individuazione dei pozzi e delle sorgenti utilizzati a fini idropotabili
- delimitazione e disciplina delle relative aree di tutela assoluta, di rispetto e di protezione
- definizione delle modalità di aggiornamento della Carta




RETI INFRASTRUTTURALI



- Quadro generale delle aree funzionali rilevanti sotto il profilo delle strategie che competono al PUP e sotto il profilo degli usi intensivi del territorio
- Contenuti distinti in previsioni con natura di vincolo, a tutela di specifici interessi dell'intera collettività, e in temi con carattere di indirizzo rispetto alla pianificazione locale e di settore
- Relazione illustrativa del PUP come quadro argomentato delle previsioni territoriali

Strumenti di governo del territorio

DISCIPLINA DELLA RESIDENZA



Legenda

Art. 18 sexies L.P. n16/2005

delibera G.P. 2015 del 30.12.2005

Tabella 1

Percentuale massima alloggi per vacanze




Tabella 2

Specifiche aree di territorio comunale




Elenco specifiche aree di territorio comunale	
Comune - località	Dimensionamento alloggi per vacanze
Pinzolo - Campiglio	0
Ragoli - Campiglio	0
Vermiglio - Tonale	0
Dimaro - Folgaria	0
Mezzana - Marilleva	0
Ruffrè - Mendola	0
Bleggio Inferiore - Ponte Arche	20
Lomaso - Ponte Arche	20
Vignola Falesina - Compet	20
Siror - S. Martino di Castrozza	0
Trento - Monte Bondone	0

Elenco art.18 sexies L.P. n 16/2005

Comune	Percentuale massima alloggi per vacanze
Dimaro	10
Siror	10
Campitello di Fassa	10
Mazzin	10
Pinzolo	10
Canazei	10
Giustino	10
Ronzone	10
Pozza di Fassa	10
Lavarone	10
Carisolo	20
Folgaria	20
Pieve di Ledro	20
Carano	20
Tonadico	20
Caderzone	20
Cavalese	20
Malosco	20
Vigo di Fassa	10
Strembo	20
Ossana	20
Ruffrè	20
Mezzana	20
Cavareno	20
Fai della Paganella	20
Calceranica al Lago	20
Molveno	20
Soraga	10
Ziano di Fiemme	20
Commezzadura	20
Moena	10
Andalo	20
Predazzo	20
Panchià	20
Dan	20
Castello-Molina di Fiemme	20
Tesero	20
Fiera di Primiero	20
Spiazzi	20
Nago-Torbole	20
Smarano	20
Pello	20
Bièno	20
Bocenago	20
Levico Terme	20
Pellizzano	20
Sarnonico	20
Transacqua	20
Varena	20
Monclassico	20
Coredò	20
Bezzecca	20
San Lorenzo in Banale	20
Caldonazzo	20
Daiano	20
Castello Tesino	20
Garniga Terme	30
Lavarone	30
Luserna	30
Folgaria	30
Vattaro	30
Vignola Falesina	30
Tenno	30
Levico Terme	30
Trento	30
Bleggio Inferiore	30
Lomaso	30
Concei	30
Tenno	30
Arco	30
Ronzo-Chienis	30
Riva del Garda	30
Pieve di Ledro	30
Tiarno di Sopra	30
Molina di Ledro	30
Nago-Torbole	30
Brentonico	30
Trento	30
Monte Bondone	0

Strumenti di governo del territorio

DISCIPLINA DELLA RESIDENZA



Legenda

Art. 18 sexies L.P. n16/2005

delibera G.P.3015 del 30.12.2005

Comuni

	prima e/o seconda adozione(nr. 16)	} 92,5 %
	approvazione (nr. 71)	
	nessun provvedimento (nr. 7)	} 7,5 %
	non soggetti alla disciplina	
		tot. 94

Aggiornamento: Ottobre 2012

Strumenti di governo del territorio

Dimensionamento residenziale (2008-2013):

Il Servizio Urbanistica con

• Parere n.10/07 VLP13 del 30.5.2007 (1^a adozione)

• Parere 987/07 P-VLP 13 del 10.11.2007 (2^a adozione)

si era già espresso sulla proposta di variante al PRG per adeguamento alla L.P.16/2005 invitando a:

- **ridurre** le quantità della resid.ordinaria **entro 20-25 nuovi alloggi**
- **applicare una percentuale di residenza per vacanze inferiore** al massimo consentito (cioè non superiore al 15% anziché il 30%);

Elenco art. 18 sexies L.P. n 16/2005

Comune	Percentuale massima alloggi per vacanze
Villa Rendena	30

	Residenza ordinaria	Residenza vacanze 30%
INCREMENTO DEMOGRAFICO	+ 49 abitanti	
INCREMENTO NUCLEI FAMILIARI	+ 23 famiglie/alloggi	
INCREMENTO PER RESIDENTI TEMPORANEI	+ 20 alloggi	
CONCESSIONI GIA'RILASCIATE	3 alloggi	
Incremento alloggi (23+20-3)	+ 40 alloggi + 27.120 mc	+ 12 alloggi + 4.068 mc
Nuova cubatura residenziale	tot + 31.188 mc	

Il piano vigente ha una capacità insediativa residenziale residua di: **73.000 mc**

DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE

- verifica del dimensionamento residenziale secondo il metodo indicato dalla deliberazione Giunta provinciale n. 1281/2006
- adeguamento del piano alle disposizioni in materia di residenza ordinaria e per vacanze (l.p. n. 16/2005)
- verifica degli standard urbanistici (d.M n. 1444/1968)

RETTIFICA DELLE PREVISIONI DEL PRG

l.p. n. 1/2008, articolo 34

1. Non richiedono la procedura di variante al piano regolatore generale la **correzione di errori materiali** presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del piano e gli adeguamenti conseguenti agli elaborati redatti allo scopo di eliminare previsioni contrastanti tra loro.
2. Gli atti di rettifica relativi al comma 1 sono approvati dal comune e sono comunicati alla comunità e alla Provincia. Il comune pubblica per notizia gli atti di rettifica nel BUR.
3. Non richiedono la procedura di variante al piano regolatore generale, inoltre, **l'adeguamento delle rappresentazioni grafiche** e degli altri elaborati del PRG a seguito dell'approvazione di piani, programmi e progetti costituenti varianti ai PRG in forza di legge o dell'avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture da potenziare o progettate o dell'avvenuta trasformazione di aree boscate in aree agricole in seguito ad autorizzazione della competente autorità forestale; in tal caso le aree trasformate sono soggette alla disciplina delle aree agricole di pregio prevista nell'articolo 38 delle norme del PUP, ferma restando la possibilità del comune di prevedere una disciplina diversa con apposita variante al PRG compatibile con la destinazione agricola dell'area.

ADEGUAMENTO per l'INFORMATIZZAZIONE

l.p. n. 1/2008, articolo 34, comma 3bis

Per l'adeguamento dei PRG alle specifiche tecniche per l'unificazione delle legende di piano e l'integrazione dei sistemi informativi, la struttura competente del comune provvede al deposito degli elaborati del piano richiesti per l'adeguamento per 30 giorni consecutivi, a disposizione del pubblico per eventuali osservazioni, dandone notizia nell'albo comunale.

Contestualmente al deposito gli elaborati del piano sono trasmessi alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica per la verifica di conformità dell'adeguamento del piano alle specifiche tecniche approvate dalla Giunta. Decorso 60 giorni dalla data del deposito e acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica il comune approva l'adeguamento del piano, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute e degli esiti della verifica tecnica effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica.

Il comune pubblica nell'albo comunale la notizia sull'approvazione dell'adeguamento del piano e trasmette copia degli elaborati alla Provincia e alla comunità.

SALVAGUARDIA DEL PRG

l.p. n. 1/2008, articolo 35

1. A decorrere dall'adozione del PRG o di sue revisioni o varianti e fino alla loro entrata in vigore i comuni, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, devono sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia o sulle denunce d'inizio di attività che siano in contrasto con le nuove previsioni adottate. Il comune può escludere motivatamente dalle misure di salvaguardia determinati interventi individuati espressamente in sede di adozione del progetto di piano o di variante.
2. In caso di variazioni al progetto di piano deliberate dal comune in considerazione di osservazioni pervenute la misura di salvaguardia può essere modificata e va riferita al piano definitivamente adottato.
3. Le sospensioni previste da questo articolo **non possono essere protratte per più di tre anni** dalla data di adozione del piano o della variante.
4. Per il periodo della salvaguardia il comune, con provvedimento da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano. Se i lavori non possono essere ripresi per la diversa disciplina data dal piano alle aree interessate, il soggetto che ha eseguito interventi o sostenuto spese ha titolo per ottenere dall'ente che adotta le modificazioni il rimborso delle spese e degli oneri relativi alle opere eseguite, per la parte divenuta inutilizzabile.

VERIFICHE EFFETTUATE DALL'UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED IL PAESAGGIO

***Controlli di coerenza con il Piano urbanistico provinciale e le
principali tematiche urbanistiche***

Piano regolatore generale:

A) VERIFICA DEGLI ATTI DI PIANO (DELIBERAZIONE + ATTI DI PIANO)

Da compilarsi a cura di: Maria Rita Chilovi

VERIFICA DELLA DELIBERAZIONE		ESITO DELLA VERIFICA	RICHIESTE EVENTUALI
1	VERIFICA DEI BENI SOGGETTI A USO CIVICO ED EVENTUALE RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA		Richiesta al COMUNE dell' <u>integrazione della delibera</u> Data:
2	VERIFICA DELL'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO SULLE DISTANZE (<u>sono escluse le varianti per opere pubbliche e le varianti legate a patti territoriali</u>)		Richiesta al COMUNE dell' <u>integrazione della delibera</u> Data:

Da compilarsi a cura di: tecnico istruttoria

VERIFICA DEGLI ATTI DI PIANO		ESITO DELLA VERIFICA (SI/NO)	RICHIESTE EVENTUALI
1	Gli atti presentati corrispondono all'elenco riportato nella delibera di adozione?		Richiesta al COMUNE degli atti mancanti Data:
2	Verifica numero di copie (minimo 2 cartacee + 1 su CD con dati in formato vettoriale + shp + pdf)		Richiesta copie mancanti al COMUNE Data:
3	E' presente l'elaborato in cui vengono individuate le varianti?		Richiesta al COMUNE dell'elaborato di raffronto se mancante Data:

Piano regolatore generale:

VERIFICA DEGLI ATTI DI PIANO		ESITO DELLA VERIFICA (SI/NO)	RICHIESTE EVENTUALI
4	E' presente l'elaborato di raffronto rispetto al PGUAP (del. GP n. 1984 dd. 22.09.2006)?		Richiesta al COMUNE dell'elaborato di raffronto PGUAP mancante Data:
5	La cartografia è rappresentata secondo i criteri di unificazione della legenda (Del. GP n. 2129 dd. 22.08.2008)?		In caso negativo: segnalazione al FUNZIONARIO responsabile del parere Data:
6	È presente l'inquadramento territoriale del Comune, rappresentato sulla base della carta tecnica 1:10.000 (in particolare per la verifica di coerenza con gli strumenti urbanistici dei Comuni limitrofi nonché per l'aggiornamento del PUP)?		
7	E' presente il raffronto in formato .shp (V...)? Verifica delle coordinate di riferimento (wgs o gb).		In caso negativo: richiesta al Comune Data:
8	E' stato fornito il file formato vettoriale con i codici shape relativo all'unificazione della legenda?		Se mancante: richiesta al Comune Data: Se presente: invio a MONICA TOCCOLI per richiesta parere interno Data: Esito parere MT:
9	E' stato riportato il calcolo del dimensionamento rispetto ai criteri della GP (del. GP n. 1281/06)?		Segnalazione al FUNZIONARIO responsabile del parere in ogni caso (per verifica della correttezza dei dati)
10	La variante interessa in generale la "legge Gilmozzi"? (perequazione, obbligo 2^ case, edilizia agevolata)		Segnalazione al FUNZIONARIO responsabile del parere. Eventuale "consulenza" : arch. Alessia Ruggeri.

Note ulteriori del tecnico istruttoria

Piano regolatore generale:

B) ASPETTI SPECIFICI RELATIVI ALLE MODIFICAZIONI PRESENTI IN VARIANTE

Solo per relatore

ASPETTI INERENTI IL PGUAP				
Interferenza delle modificazioni apportate in varianti con i seguenti aspetti:		Note	Parere di riferimento – Servizio Provinciale Competente	Presenza di criticità rilevate nei pareri di competenza (SI/NO)
1	Compatibilità rispetto al PGUAP in generale	Vedi verbale PGUAP	Verbale della conferenza per il PGUAP.	
			INC. DIR. PER LA PROG. DI PROTEZIONE CIVILE	
2	Pericolo idrogeologico – Carta sintesi geologica Pozzi e sorgenti – Carta risorse idriche	Vedi tabella “D”	SERVIZIO GEOLOGICO	
3	Pericolo idraulico		SERVIZIO BACINI MONTANI	
4	Pericolo valanghivo		SERV. PREVENZIONE RISCHI UFFICIO PREV. E PIANIF. (Conf. SERVIZI)	

Note

Piano regolatore generale:

C) VERIFICHE CARTOGRAFIA

TEMATICHE STORICO – CULTURALI

VARIAZIONI DEI PIANI DI SETTORE O ELABORAZIONE EX NOVO.		NOTE	PARERE DI RIFERIMENTO – SERVIZIO PROVINCIALE COMPETENTE	PRESENZA DI CRITICITÀ RILEVATE NEI PARERI DI COMPETENZA (SI/NO)
1	Pianificazione degli insediamenti storici.		Per il Relatore: verifica della coerenza con art. 77 bis della LP n. 22/91 e con criteri della Del. GP n. 2016/1992 delle categorie di intervento. NB: eventuale parere SOPRINTENDENZE (Beni architettonici e Beni librari/archeologici)	
2	Patrimonio edilizio montano	Edifici ricadenti in Elevata pericolosità – in SIC/ZPS/Parchi e biotopi – in Beni ambientali?	Aspetti di tutela paesaggistica (art. 24bis lp 22/91 del. GP n. 611/2002) Per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica del territorio - APPA - SERVIZIO FORESTE E FAUNA - SERVIZIO CONSERVAZIONE NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	
3	Rappresentazione dei vincoli indiretti			

Piano regolatore generale:

CARTOGRAFIA			PRESENTI? SI/NO	CORRETTAMENTE RAPPRESENTATE? SI/NO	INTERFERENZA CON MODIFICAZIONI INTRODOTTE CON LA VARIANTE IN ESAME? SI/NO	PARERE DI RIFERIMENTO – SERVIZIO PROVINCIALE COMPETENTE	PRESENZA DI CRITICITÀ RILEVATE NEI PARERI DI COMPETENZA (SI/NO)
1	Invarianti ART. 8	Elementi geologici e geomorfologici				- GEOLOGICO	
		Dolomiti-Unesco				- GEOLOGICO - URBANISTICA	
		Rete idrografica				- BACINI MONTANI	
		Ghiacciai				- SERVIZIO PREV. RISCHI UFF. PREVISIONI E PIANIFICAZIONE	
		Foreste demaniali, boschi di pregio				- FORESTE E FAUNA (piani forestali e montani)	
		SIC				- CONSERVAZIONE NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	
		ZPS					
		Parchi					
		Riserve naturali provinciali e biotopi provinciali					

Piano regolatore generale:

CARTOGRAFIA			PRESENTI? SI/NO	CORRETTAMENTE RAPPRESENTATE? SI/NO	INTERFERENZA CON MODIFICAZIONI INTRODOTTE CON LA VARIANTE IN ESAME? SI/NO	PARERE DI RIFERIMENTO – SERVIZIO PROVINCIALE COMPETENTE	PRESENZA DI CRITICITÀ RILEVATE NEI PARERI DI COMPETENZA (SI/NO)
1	Invarianti ART. 8	Aree agricole di pregio				- DIP. AGRICOLTURA, TURISMO, COMMERCIO PROMOZIONE - URBANISTICA	
		Beni architettonici rappresentativi Beni storico-artistici rappresentativi				- SOPR. BENI ARCHITETTONICI	
		Beni archeologici rappresentativi e altre aree di interesse archeologico				- SOPR. BENI ARCHEOLOGICI	
		Beni ambientali				- URBANISTICA	
2	Aree di protezione dei laghi – ART. 22					- URBANISTICA	
3	Riserve locali (oltre a SIC ecc....) – ART. 27					- URBANISTICA - CONSERVAZIONE DELLA NATURA E VAL. AMBIENTALE	
4	Aree di protezione fluviale (PUP) o ambiti fluviali di interesse ecologico (PGUAP) – ART. 23					- URBANISTICA - APPA - INCARICO SPECIALE PER LA PROG. PROT. CIVILE	
5	Area di tutela ambientale – ART. 11					- URBANISTICA	
6	Aree elevata integrità (rocce e rupi boscate) – ART. 24					- FORESTE E FAUNA (piani forestali e montani)	

Piano regolatore generale:

CARTOGRAFIA		PRESENTI? SI/NO	CORRETTAMENTE RAPPRESENTATE? SI/NO	INTERFERENZA CON MODIFICAZIONI INTRODOTTE CON LA VARIANTE IN ESAME? SI/NO	NORMA DI RIFERIMENTO	PARERE DI RIFERIMENTO – SERVIZIO PROVINCIALE COMPETENTE	PRESENZA DI CRITICITÀ RILEVATE NEI PARERI DI COMPETENZA (SI/NO)
1	Aree agricole – ART. 37				Art. 37 PUP	- DIP. AGRICOLTURA, TURISMO, COMMERCIO PROMOZIONE	
2	Aree produttive del settore secondario di livello provinciale (nuovo PUP) – ART. 33				Art. 33 del nuovo PUP; criteri per la realizzazione foresterie: del. GP n. 2743/2003.	- INDUSTRIA	
3	Viabilità principale (nuovo PUP) e viabilità di 1-2-3-4 cat. (PUP 2000) ART. 41				Del GP n. 909/1995 e s.m.	- OPERE STRADALI E FERROVIARIE - GESTIONE STRADE	
4	Tracciati ferroviari e nuova ferrovia alta capacità – ART. 41				Del GP n. 909/1995 e s.m.	- DIP. LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - OPERE STRADALI E FERROVIARIE	
5	Aree sciabili (PUP) – ART. 35				Art. 35 PUP	- DIP. AGRICOLTURA, TURISMO, COMMERCIO PROMOZIONE	
6	Aree per aeroporti/interporti – ART. 43				Art. 43 PUP	- DIP. LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	

Piano regolatore generale:

ALTRE TEMATICHE PER RICHIESTE PARERI

CARTOGRAFIA		PRESENTI? SI/NO	INTERESSATE DA MODIFICAZIONI INTRODOTTE CON LA VARIANTE IN ESAME? SI/NO	NORMA DI RIFERIMENTO	PARERE DI RIFERIMENTO – SERVIZIO PROVINCIALE COMPETENTE	PRESENZA DI CRITICITÀ RILEVATE NEI PARERI DI COMPETENZA (SI/NO)
7	Aree per attrezzature scolastiche interesse provinciale – ART. 31				- SVILUPPO E INNOVAZIONE SISTEMA SCOLASTICO	
8	Aree per centri della protezione civile, caserme vigili del fuoco e piazze elicotteri				- ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE	
9	Aree per impianti di depurazione e relative fasce di rispetto				- ADEP - APPA – U.O. TUTELA DELL'ACQUA	
10	Impianti smaltimento rifiuti (rottamazione riciclaggio ecc.)			procedura del TULP in materia di tutela dell'ambiente	- POLITICHE DI GESTIONE DEI RIFIUTI - APPA – U.O. TUTELA DEL SUOLO	
11	Aree per attrezzature cimiteriali (fascia di rispetto)			Art. 66 LP 1/2008 e allegato 4 del. GP 2023 dd 03/09/2010	- AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIREZIONE IGIENE E SANITÀ PUBBLICA – U.O. IGIENE PUBBLICA E PREVENZIONE AMBIENTALE	
12	Aree per attrezzature sportive - campi da golf - grandi attrezzature alberghiere - aree a campeggio - interventi rilevanti rispetto ai centri turistici principali				- DIP. AGRICOLTURA, TURISMO, COMMERCIO PROMOZIONE	

Piano regolatore generale:

CARTOGRAFIA		PRESENTI? SI/NO	INTERESSATE DA MODIFICAZIONI INTRODOTTE CON LA VARIANTE IN ESAME? SI/NO	NORMA DI RIFERIMENTO	PARERE DI RIFERIMENTO – SERVIZIO PROVINCIALE COMPETENTE	PRESENZA DI CRITICITÀ RILEVATE NEI PARERI DI COMPETENZA (SI/NO)
13	<ul style="list-style-type: none"> - Aree estrattive - Adeguamento PRG alla L.P. n. 7/2006 			PPUSM LP 7/2006	- MINERARIO	
14	<ul style="list-style-type: none"> - Aree commerciali – ART. 32 			LP 17/2010	- DIP. AGRICOLTURA, TURISMO, COMMERCIO PROMOZIONE	

Piano regolatore generale:

D) VERIFICHE NORMATIVA

COERENZA RISPETTO ALL'INQUADRAMENTO STRUTTURALE DEL PUP

NORMATIVA			PRESENTE? SI/NO	N° ART. N.d.A.	E' OGGETTO DI MODIFICAZIONI O INTEGRAZIONI CON LA VARIANTE IN ESAME? SI/NO	PARERE DI RIFERIMENTO – SERVIZIO PROVINCIALE COMPETENTE	PRESENZA DI CRITICITÀ RILEVATE NEI PARERI DI COMPETENZA (SI/NO)
1	Invarianti Art. 8 PUP	Elementi geologici e geomorfologici – ART8				- GEOLOGICO	
		Dolomiti-Unesco – ART. 8				- GEOLOGICO - URBANISTICA	
		Rete idrografica- ART. 8				- BACINI MONTANI	
		Ghiacciai– art 24 PUP				- SERVIZIO PREV. RISCHI UFF. PREVISIONI E PIANIFICAZIONE	
		Foreste demaniali, boschi di pregio – ART. 8				- FORESTE E FAUNA (piani forestali e montani)	
		SIC – Art. 24				- CONSERVAZIONE NATURA E VALORIZZ. AMBIENTALE	
		ZPS – Art. 24 e 25					
		Parchi – Art. 26 PUP					

Piano regolatore generale:

PER IL RELATORE: TEMATICHE STORICO – CULTURALI

VARIAZIONI DEI PIANI DI SETTORE O ELABORAZIONE <i>EX NOVO.</i>		NOTE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PRESENZA DI CRITICITÀ RILEVATE NEI PARERI DI COMPETENZA (SI/NO)
1	Pianificazione degli insediamenti storici.		Verifica criteri Categorie di intervento Art. 60 lp 1/08 – ex art. 24 lp 22/91	
2	Patrimonio edilizio montano	Edifici ricadenti in elevata pericolosità – in SIC/ZPS/Parchi e biotopi – in Beni ambientali?	Verifica criteri Art. 61 lp 1/08 – ex art 24bis lp 22/91	

contatti

Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica - Pianificazione - Windows Internet Explorer

http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica - Pianificaz...

SERVIZIO URBANISTICA e TUTELA del PAESAGGIO
Piano Urbanistico Provinciale

» mappa del sito » aiuto » scrivici
webmaster Feed RSS

Mercoledì 20 Ottobre 2010
carattere » A A A

CERCA Vai »

Pianificazione

- **Piano Urbanistico Provinciale**
 - [Normativa, documenti e Circolari](#)
 - [Cartografia PUP](#)
 - [Carte di sintesi geologica, idrica e del PGUAP](#)
 - [Normativa previgente \(testi ed elaborati\) - Variante al PUP 2000](#)
- **Pianificazione territoriale**
 - [Piani regolatori comunali](#)
 - [Commissione urbanistica provinciale \(CUP\)](#)
 - [Normativa in materia di pianificazione](#)
- [Valutazione strategica dei piani](#)

Normativa urbanistica
Pianificazione
Piano Urbanistico Provinciale
Pianificazione territoriale
Valutazione strategica dei piani
Centri storici
Tutela paesaggistico-ambientale
SIAT (Sistema Informativo Ambiente e Territorio)
Chi siamo

Pagine a cura del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio (via Lunelli, 4 - 38121 Trento)
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Piazza Dante, 15 - 38122 Trento (It) tel. +39 0461 495111 - numero verde 800 903606 - C. F. P.IVA 00337460224
note legali | Intranet | scrivi al gruppo portale

http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/

Siti attendibili 100%

<http://www.provincia.tn.it/urbanistica/>